

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Il cessionario del ramo d'azienda risponde di tutti i debiti fiscali se non prova la non inerenza

di Lucia Recchioni

Seminario di specializzazione

ASPECTI CIVILISTICI E FISCALI DELLA SOCIETÀ SEMPLICE DI GESTIONE IMMOBILIARE

[Scopri di più >](#)

“In tema di responsabilità del cessionario del ramo di azienda per i debiti del cedente, il principio di inerenza del debito, desumibile dall’articolo 2560 cod. civ. è applicabile anche ai debiti tributari, a condizione che il contribuente provi che è stato ceduto un ramo di azienda, inteso come entità economica organizzata in maniera stabile rispetto alla azienda principale, dotata di una sua autonomia funzionale. Il contribuente è tenuto altresì a provare, tramite esibizione dei libri contabili nonché del certificato previsto dal comma terzo dell’articolo 14 D.Lgs. 472/1997, che il debito tributario del quale viene preteso il pagamento inerisce non già al ramo d’azienda ceduto, ma è riconducibile ad altro ramo aziendale, rimasto di proprietà del cedente oppure ceduto a terzi”

È questo il principio di diritto statuito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 11678 pubblicata ieri, 11 aprile.

Ad una Sas, **cessionaria di un ramo d'azienda**, venivano notificate alcune **cartelle di pagamento** relative alle **imposte dovute dalla cedente**, in qualità di **responsabile in solidi**.

La società **impugnava** le cartelle di pagamento, ritenendo di dover rispondere dei **soli debiti tributari inerenti il ramo d'azienda ceduto** e non dell'intera azienda; in effetti il ramo d'azienda ceduto era stato quello concernente l'attività di **officina meccanica**, mentre l'attività svolta dalla cedente in via principale (ovvero quella di concessionaria per la vendita di autovettura) non era stata oggetto di cessione. Ciò premesso, venivano ritenuti rilevanti i **dati degli studi di settore**, che attribuivano all'attività di officina soltanto il **5% del totale dei ricavi**: soltanto il **5% della quota totale dei debiti tributari** poteva essere pertanto richiesta alla cessionaria.

La tesi prospettata dalla contribuente veniva **accolta dalla Commissione regionale** ma la **Corte di Cassazione** si è mostrata di diverso avviso.

Nell'ambito della **responsabilità del cessionario del ramo d'azienda** per i debiti del cedente trova applicazione, ma solo a determinate condizioni, la **disposizione civilistica dell'[articolo 2560 cod. civ.](#)**, in forza del quale “*Nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori*”. L'acquirente, quindi, **risponde dei debiti pregressi** risultanti dai libri contabili obbligatori, a condizione, però, che siano **inerenti** alla gestione del ramo d'azienda ceduto.

L'[articolo 14 D.Lgs. 472/1997](#), in ambito **tributario**, prevede che “*Il cessionario è responsabile in solidi, fatto salvo il beneficio della preventiva escusione* del cedente ed entro i limiti del valore dell'azienda o del ramo d'azienda, per il **pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti**, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore”.

Tale ultima disposizione, pur essendo **norma speciale rispetto a quella generale** di cui all'[articolo 2560 cod. civ.](#), non è una norma eccezionale: l'[articolo 14 D.Lgs. 472/1997](#) introduce una **speciale disciplina in tema dei rapporti tributari** nell'ambito della cessione d'azienda, ma **nelle parti in cui non è derogata**, opera la **disciplina generale dell'[articolo 2560 cod. civ.](#)**.

Non essendo quindi espressamente derogato il principio codicistico dell'inerenza, deve ritenersi che anche in ambito tributario, il **cessionario risponde solo dei debiti inerenti alla gestione del ramo d'azienda ceduto**.

L'[articolo 14 D.Lgs. 472/1997](#), tuttavia, introduce specifiche **misure antielusive** volte a tutelare i crediti tributari, evitando che, **mediante il trasferimento del ramo d'azienda**, l'originaria garanzia patrimoniale del debitore possa essere **dispersa** in pregiudizio dell'interesse pubblico alla riscossione delle imposte.

Essendo dunque **la responsabilità fondata sull'inerenza del debito al compendio acquistato**, la responsabilità non opera, anche in ambito tributario, per quelle **obbligazioni che sono riconducibili all'altro ramo aziendale rimasto di proprietà del cedente**; è però **onere del cessionario dimostrare la non inerenza** del debito tributario al **ramo d'azienda acquistato** e la **prova non può darsi tramite presunzioni**, come, ad esempio, il ricorso agli studi di settore. È invece necessario **escludere che nel caso di specie sia stata violata la finalità antielusiva della norma**, tramite l'esibizione del **certificato di cui all'[articolo 14, comma 3, D.Lgs. 472/1997](#) e della contabilità aziendale**.